

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge n. 447/1995 e
dell'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n. 52/2000

Indice

| | |
|--|----|
| TITOLO 1: ASPETTI GENERALI | 3 |
| TITOLO II: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE SORGENTI..... | 4 |
| Capo 1: Generiche sorgenti sonore | 4 |
| Capo 2: Impianti tecnologici degli edifici..... | 5 |
| Capo 3: Attività rumorose a carattere temporaneo | 6 |
| Sezione I – Aspetti generali..... | 6 |
| Sezione II – Spettacoli e manifestazioni..... | 8 |
| Sezione III – Cantieri..... | 9 |
| Sezione IV – Altre attività rumorose temporanee | 9 |
| Capo 4: Infrastrutture di trasporto | 11 |
| Capo 5: Particolari sorgenti rumorose | 12 |
| TITOLO III: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO..... | 13 |
| Capo 1: Piano di Classificazione Acustica | 13 |
| Capo 2: Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni | 14 |
| TITOLO IV: RISANAMENTO..... | 18 |
| Capo 1: Aspetti generali..... | 18 |
| Capo 2: Aspetti generali..... | 18 |
| Sezione I – Aspetti generali..... | 18 |
| Sezione II - Risanamento a seguito di prima adozione, modifica o revisione del "Piano di Classificazione Acustica" | 18 |
| Sezione III – Risanamento a seguito di attività di controllo..... | 19 |
| Capo 3: Piani Comunali di Risanamento Acustico..... | 20 |
| Sezione I – Aspetti generali..... | 20 |
| Sezione II – Casi di accostamento critico | 20 |
| Sezione III – Superamento dei valori di attenzione..... | 21 |
| Capo 4: Piano degli Interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture..... | 22 |
| Sezione I – Aspetti generali..... | 22 |
| Sezione II – Servizi e infrastrutture di competenza comunale | 22 |
| Sezione III – Servizi e infrastrutture di competenza non comunale..... | 22 |
| TITOLO V: CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO | 22 |
| Capo 1: Controlli | 22 |
| Capo 2: Provvedimenti restrittivi..... | 23 |
| Capo 3: <i>Sanzioni</i> | 24 |
| TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI..... | 24 |
| APPENDICE..... | 25 |
| Allegato 1: Modello di istanza di autorizzazione semplificata | 33 |
| Allegato 2: Modello di istanza di autorizzazione ordinaria | 37 |
| Allegato 3: Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per Valutazione Previsionale di Impatto Acustico | 42 |
| Allegato 4: Modello di autocertificazione per Valutazione di Clima Acustico | 45 |
| Allegato 5: Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per Dichiarazione di Rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici | 48 |
| Allegato 6: Elenco siti per spettacoli e manifestazioni | 51 |

TITOLO I: ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Finalità e campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dell'inquinamento acustico.
2. Il presente Regolamento dispone norme per l'attuazione, a livello comunale, di quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.

Art. 2 - Riferimenti normativi

1. Il Regolamento è adottato dal Comune in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge n.447 del 26 Ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e dell'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n.52 del 20 Ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

Art. 3 - Definizioni

1. *Attività rumorosa*: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. *Ambiente abitativo, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) della L.447/95*: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo n.277 del 15/08/91 e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
3. *Ricettore*: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività. Sono inoltre considerate ricettori le aree territoriali edificabili definite negli specifici decreti attuativi della L.447/95 e L.R.52/00
4. *Ricettore sensibile o sito sensibile*: qualsiasi edificio, comprese le relative aree di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, etc.
5. *Persone esposte al rumore*: una o più persone all'interno o all'esterno dell'ambiente abitativo, potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa.
6. *Sorgenti sonore fisse di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) della L.447/95*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
7. *Sorgenti sonore mobili di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d) della L.447/95*: tutte le sorgenti sonore non comprese nell'articolo 3 comma 6.
8. *Attività temporanee o a carattere temporaneo*: si intendono attività che durano per un tempo limitato. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo. Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a

carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.

9. *Tecnico Competente in Acustica Ambientale*: figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dalla L.447/95 e dal D.P.C.M. Del 31/03/98 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 Ottobre 1995, n.447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico".

Art. 4 - Commissione di vigilanza

1. La commissione di vigilanza, istituita ai sensi del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n.773 del 18 Giugno 1931 approvato con regio decreto n.635 del 6 Maggio 1940, e modificato dall'articolo 4 del D.P.R. n.311 del 28/05/01, tiene conto, nell'espressione del proprio parere relativamente agli aspetti acustici, di quanto indicato nel presente Regolamento.

Art. 5 - Esclusioni

1. Sono escluse le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.lgs. n.81 del 09/04/08 e s.m.i., gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del Codice Penale e gli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile.

TITOLO II: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE SORGENTI

Capo 1: Generiche sorgenti sonore

Art. 6 - Campo di applicazione

1. In questo Capo vengono regolamentate le generiche sorgenti sonore fisse e mobili.
2. Sono escluse da quanto regolamentato in questo Capo le seguenti tipologie di sorgenti sonore:
 - a) impianti tecnologici degli edifici, regolamentati al Capo 2;
 - b) attività rumorose a carattere temporaneo, regolamentate al Capo 3;
 - c) infrastrutture di trasporto, regolamentate al Capo 4;
 - d) particolari sorgenti sonore, regolamentate al Capo 5.
3. Oltre a quanto previsto in questo Capo, i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia chiuso che all'aperto, sono regolamentate da quanto disposto dal D.P.C.M. n.215 del 16/04/99 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo".

Art. 7 - Limiti previsti

1. Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", le sorgenti sonore fisse sono tenute a rispettare i seguenti valori:
 - lettera a) valori limite di emissione;
 - lettera b) valori limite assoluti di immissione;
 - lettera c) valori limite differenziali di immissione;
 - lettera d) valori di attenzione;
 - lettera e) valori di qualità.
2. Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", le sorgenti sonore mobili sono tenute a rispettare i seguenti valori:
 - lettera a) valori limite assoluti di immissione;
 - lettera b) valori limite differenziali di immissione;
 - lettera c) valori di attenzione;

lettera d) valori di qualità.

3. Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, i singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse e le sorgenti sonore mobili devono rispettare i valori limite di emissione eventualmente previsti dalle proprie norme di omologazione e certificazione.
4. I valori di cui ai commi 1 e 2 sono riportati in Appendice. Per ciò che riguarda le tecniche di misura si fa riferimento ai relativi decreti attuativi della L.447/95.

Art. 8 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

1. Considerato che il criterio differenziale risulta applicabile unicamente ad una singola sorgente disturbante, il Comune, in aree caratterizzate dalla compresenza di più sorgenti rumorose causa di disturbo, si riserva la facoltà di applicare tale criterio all'insieme delle sorgenti.
2. Le tecniche di misura di cui al comma 1 sono riportate in Appendice.

Capo 2: Impianti tecnologici degli edifici

Art. 9 - Campo di applicazione

1. In questo Capo vengono regolamentati gli impianti tecnologici degli edifici, quali ad esempio impianti di riscaldamento, aerazione, refrigerazione, ventilazione e condizionamento, ascensori, scaldacqua, autoclavi, rubinetteria, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, etc.

Art. 10 - Disposizioni generali

1. Gli impianti tecnologici di cui all'articolo 9 connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali sono soggetti al rispetto dei valori limite differenziali di immissione. Vale inoltre quanto previsto all'articolo 8.
2. Gli impianti tecnologici di cui all'articolo 9 sono soggetti al rispetto dei valori limite di emissione, dei valori limite assoluti di immissione e dei valori di attenzione.
3. Gli impianti tecnologici di cui all'articolo 9 sono inoltre soggetti al rispetto di quanto disposto negli articoli seguenti.

Art. 11 - Impianti tecnologici ad uso comune

1. Sono considerati ad uso comune gli impianti tecnologici a servizio di più condomini e/o affittuari.
2. Gli impianti tecnologici di cui all'articolo 9 comma 1 ad uso comune vengono regolamentati come riportato di seguito:
 - a) nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato proviene dall'interno dell'edificio, sono soggetti al rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" relativi al rumore prodotto dai servizi a funzionamento continuo e discontinuo riportati in Appendice. Tali valori si applicano anche se l'impianto non è a servizio dell'edificio in cui si verifica il disturbo.
 - b) nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato proviene dall'esterno dell'edificio, sono soggetti al rispetto dei valori limite di emissione, dei valori limite assoluti di immissione e dei valori di attenzione.
3. I limiti previsti dal D.P.C.M. 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" di cui all'articolo 11 comma 2 lettera a) si applicano nei seguenti casi:
 - a) impianti installati successivamente al 21/02/98 (entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97).
 - b) modifiche di impianti effettuate successivamente al 21/02/98 (entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97); il rispetto dei limiti riguarda solo la parte oggetto di modifica.
4. I limiti previsti dal D.P.C.M. 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" di cui all'articolo 11 comma 2 lettera a) non si applicano agli impianti installati precedentemente all'entrata in vigore di tale decreto. Tuttavia, il Comune si riserva la facoltà di verificare il rispetto di tali valori limite e, eventualmente, di prescrivere l'adozione

di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico-economica, la riduzione delle emissioni sonore.

Art. 12 - Impianti tecnologici ad uso singolo

1. Sono considerati ad uso singolo gli impianti tecnologici a servizio di un unico condomino e/o affittuario.
2. La regolamentazione degli impianti tecnologici ad uso singolo è demandata alle disposizioni stabilite nel Regolamento di Polizia Urbana e nei regolamenti di condominio.

Capo 3: Attività rumorose a carattere temporaneo

Sezione I – Aspetti generali

Art. 13 - Campo di applicazione

1. In questo Capo vengono regolamentate le attività rumorose a carattere temporaneo di cui all'articolo 3 comma 8 ed elencate, in maniera non esaustiva, nei seguenti commi.
2. Gli spettacoli e le manifestazioni, regolamentate nel dettaglio della Sezione II, quali:
 - a) carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, luna park, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati, fiere, etc.
 - b) attività di intrattenimento, concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, "notte bianca", fuochi d'artificio, piano-bar, cinema e teatri all'aperto, attività di intrattenimento, poli attrattivi di persone, etc.

Gli spettacoli e le manifestazioni tenuti in un determinato sito, hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi.

3. I cantieri, regolamentati nel dettaglio della Sezione III, quali: cantieri edili, stradali o industriali, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell'opera.
4. Altre attività rumorose a carattere temporaneo o assimilabili e che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi, regolamentate nel dettaglio della Sezione IV, quali:
 - a) le attività connesse ai dehors;
 - b) manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico;
 - c) spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;
 - d) cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, cannoni valanghe), attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria o simili;
 - e) altre attività.

Art. 14 - Riferimenti normativi

1. Le attività rumorose a carattere temporaneo sono regolamentate ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera h) della L.447/95 e dell'articolo 5, comma 5, lettere c) e d) e articolo 9 della L.R.52/00.
2. I criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le attività rumorose a carattere temporaneo da parte dei Comuni sono stabiliti dal D.G.R. n.24-4049 del 27/06/12 "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), della L.R. 52/00.

Art. 15 - Disposizioni generali

1. Le attività a carattere temporaneo che possono originare rumore di cui all'articolo 13 necessitano di specifica autorizzazione da parte del Comune. Nel caso in cui si preveda che le attività possano causare il superamento dei limiti di cui all'articolo 7, l'autorizzazione può

essere rilasciata in deroga a tali limiti.

2. È facoltà del Comune non concedere l'autorizzazione in caso di situazioni particolarmente critiche e al fine di garantire adeguata tutela per la popolazione esposta in quanto lo strumento di autorizzazione non deve corrispondere, in maniera sistematica, ad una minor tutela dell'inquinamento acustico.
3. L'autorizzazione può contenere l'indicazione di limitazioni temporali, limitazioni di livello sonoro e prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione.
4. Il Comune può richiedere, ad integrazione delle domande di autorizzazione, la predisposizione di una valutazione tecnica redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, anche nei casi in cui tale integrazione non sia esplicitamente prevista.
5. Il Comune può richiedere, nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.
6. Il Comune anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre nel corso dell'attività limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.
7. Per i siti particolarmente critici, qualora si renda necessario, il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate, anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.
8. L'autorizzazione in deroga richiesta in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, case di riposo o altri ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche restrizioni ai fini di una maggior tutela.

Art. 16 - Autorizzazioni

1. Le attività a carattere temporaneo di cui all'articolo 13, qualora vengano svolte in assenza di persone esposte al rumore, si intendono autorizzate senza esplicita richiesta e senza alcun tipo di prescrizione di durata, orario, etc.
2. Le attività a carattere temporaneo di cui all'articolo 13, qualora vengano svolte in presenza di persone esposte al rumore, vengono autorizzate secondo le disposizioni riportate nelle Sezioni successive, a seconda del tipo di attività.
3. Le attività a carattere temporaneo di cui all'articolo 13 che non rispettano i limiti di cui all'articolo 7 possono essere autorizzate in deroga. Le autorizzazioni in deroga sono distinte in:
 - a) autorizzazioni senza istanza;
 - b) autorizzazioni con istanza semplificata, secondo il modello riportato in Allegato;
 - c) autorizzazioni con istanza ordinaria, secondo il modello riportato in Allegato. Tale istanza è corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
4. Le istanze di autorizzazione di cui al comma 3 lettere b) e c) devono essere presentate presso il Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
5. Le istanze di autorizzazione di cui al comma 3 lettere b) e c) si intendono approvate in caso di mancata risposta dal Comune entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Art. 17 - Limiti derogabili

1. I limiti derogabili sono quelli previsti per le generiche sorgenti sonore di cui all'articolo 7.
2. L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di immissione. In casi particolari, ad esempio nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sarà possibile imporre specifiche limitazioni al livello differenziale di immissione, anche stabilendo valori limite differenti da quelli previsti dalla normativa.
3. L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

Art. 18 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto e per prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamenti. A tal fine può risultare necessaria l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi.
2. Il titolare dell'autorizzazione, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo, deve ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato.
3. Il titolare dell'autorizzazione deve informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, etc).

Art. 19 - Revocche

1. Qualsiasi autorizzazione, rilasciata a seguito di istanza o prevista da specifiche disposizioni regolamentari, può essere revocata in caso di non rispetto dei criteri stabiliti.
2. Qualsiasi autorizzazione può inoltre essere revocata qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione, o qualora emergano problematiche non previste al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Sezione II – Spettacoli e manifestazioni

Art. 20 - Autorizzazioni per spettacoli e manifestazioni

1. Le attività di cui all'articolo 13 comma 2 sono regolamentate come riportato di seguito:
 - lettera a) le attività che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00 si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, senza istanza;
 - lettera b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tale fascia oraria, vengono autorizzate come indicato nei commi successivi.
2. Le attività di cui all'articolo 13 comma 2 che non ricadono nel comma precedente sono autorizzate con istanza semplificata di cui all'articolo 16 comma 3 lettera b), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - lettera a) svolgimento nei siti individuati secondo i criteri del D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/01 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio", riportati in Allegato al presente regolamento;
 - lettera b) per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 09:00 e le ore 22:00;
 - lettera c) per ogni sito durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00;
 - lettera d) immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 65 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M.A 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
3. Le attività di cui all'articolo 13 comma 2 che non ricadono nei commi precedenti, comprese quelle svolte tra le ore 24:00 e le 06:00, sono autorizzate con istanza ordinaria di cui all'articolo 16 comma 3 lettera c).

Art. 21 - Esclusioni

1. Le attività di cui all'articolo 13 comma 2 autorizzate secondo quanto disposto dal presente Regolamento non sono soggette alle disposizioni previste dal D.P.C.M n.215 del 16/04/99 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo" così come stabilito dall'articolo 1 comma 2 del decreto stesso.
2. Le autorizzazioni concernenti i luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline

olimpiche in forma stabile, gli autodromi e le piste motoristiche di prova e per attività sportive sono rilasciate secondo le modalità previste dal D.P.R. n.304 del 03/04/01 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995 n.447", così come modificato dall'articolo 25 comma 11-quater della Legge n.98 del 09/08/13 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

Sezione III – Cantieri

Art. 22 - Autorizzazioni per cantieri

1. I cantieri di cui all'articolo 13 comma 3 si intendono autorizzati, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, senza istanza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - lettera a) cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;
 - lettera b) cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le 08:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel D.M.A 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
 - lettera c) lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati tra le ore 08:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi.
2. I cantieri di cui all'articolo 13 comma 3 che non rientrano nei casi del comma precedente, si intendono autorizzati con istanza semplificata di cui all'articolo 16 comma 3 lettera b), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - lettera a) allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
 - lettera b) orario di attività compreso fra le ore 08.00 e le 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15:00;
 - lettera c) immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di un'ora secondo le modalità descritte nel D.M.A. 16/03/98 "tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
 - lettera d) durata complessiva delle attività fino a 60 giorni.
3. I cantieri di cui all'articolo 13 comma 3 che non rientrano nei casi dei commi precedenti, compresi quelli svolti tra le ore 24:00 e le 06:00, si intendono autorizzati con istanza ordinaria di cui all'articolo 16 comma 3 lettera c).

Sezione IV – Altre attività rumorose temporanee

Art. 23 - Dehors

1. Le attività di cui all'articolo 13 comma 4 lettera a) sono considerate a carattere temporaneo

qualora non si svolgano per più di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi. In caso le attività connesse ai dehors non siano a carattere temporaneo devono rispettare i limiti di cui all'articolo 7.

2. Le attività di cui all'articolo 13 comma 4 lettera a) a carattere temporaneo che non ricadono nel comma precedente sono autorizzate con istanza semplificata di cui all'articolo 16 comma 3 lettera b), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

lettera a) attività con o senza diffusione musicale che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00;

lettera b) durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00;

lettera c) immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M.A. 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

1. Le attività di cui all'articolo 13 comma 4 lettera a) a carattere temporaneo che non ricadono nei commi precedenti sono autorizzate con istanza ordinaria di cui all'articolo 16 comma 3 lettera c).

Art. 24 - Manutenzione aree verdi e suolo pubblico

1. Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento (taglio erba, potatura, manutenzione manto stradale, etc) di cui all'articolo 13 comma 4 lettera b), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi (quali macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, etc), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, sono regolamentate come riportato di seguito:

lettera a) le attività che si svolgono tra le ore 07:30 e le ore 19:00 nei giorni feriali incluso il sabato e tra le ore 09:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 19:00 nei giorni festivi sono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, senza istanza;

lettera b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di istanza semplificata di cui all'articolo 16 comma 3 lettera b).

1. Le attività di manutenzione di aree verdi private (taglio erba, potatura, etc) di cui all'articolo 13 comma 4 lettera b), anche svolte da imprese, effettuate con macchinari rumorosi (macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, etc), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, vengono regolamentate come riportato di seguito:

lettera a) le attività che si svolgono tra le ore 07:30 e le ore 13:00 e tra le ore 15:00 e le ore 19:00 nei giorni feriali escluso il sabato e tra le ore 09:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 19:00 nei giorni festivi e al sabato, sono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, senza istanza;

lettera b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di istanza semplificata di cui all'articolo 16 comma 3 lettera b)

Art. 25 - Spazzamento aree mercatali

1. Le attività di spazzamento aree mercatali di cui all'articolo 13 comma 4 lettera c), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi da svolgersi in zone in cui vi sono ricettori, vengono regolamentate come riportato di seguito:

lettera a) le attività che si svolgono tra le ore 06:00 e le ore 24:00 o, per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 20:00, entro 4 ore successive dall'orario di cessazione dell'attività, sono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, senza istanza;

lettera b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di istanza semplificata di cui all'articolo 16 comma 3 lettera b).

Art. 26 - Attività di igiene del suolo

1. Le attività di igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 13 comma 4 lettera c), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi, possono svolgersi in qualsiasi orario e si intendono autorizzate senza istanza.
2. Sono esclusi dalla regolamentazione del presente articolo gli impianti installati permanentemente a servizio delle attività di raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani e le attività svolte in discarica. Tali impianti e attività sono regolamentati al Capo 1.

Art. 27 - Cave, attività di escavazione, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli, attività agricole, forestali, venatorie

1. Le attività svolte nelle cave o le attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, cannoni valanghe), le attività agricole, forestali, a bosco e l'attività venatoria, di cui all'articolo 13 comma 4 lettera d) se a carattere temporaneo, possono essere autorizzate a seguito di istanza al Comune, qualora venga previsto il superamento dei limiti di cui all'articolo 7; si intendono autorizzate senza istanza qualora rispettino i limiti succitati. Il tipo di istanza da presentare verrà specificato a seguito di istruttoria in relazione alla tipologia di attività oggetto di autorizzazione in deroga.

Art. 28 - Altre attività

1. Altre attività rumorose che hanno carattere temporaneo o assimilabili che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi che non ricadono nelle attività di cui agli articoli precedenti e non rispettano i valori limite di cui all'articolo 7 possono essere autorizzate dal Comune secondo modalità da definire a seconda dei casi

Capo 4: Infrastrutture di trasporto

Art. 29 - Campo di applicazione

1. In questo Capo viene regolamentato l'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare.
2. In questo Capo vengono altresì regolamentate specifiche sorgenti disturbanti connesse con le infrastrutture di trasporto di cui al comma 1 non esplicitamente disciplinate dalla normativa, quali ad esempio:
 - lettera a) rumore dei dossi artificiali o attraversamenti pedonali anche in pavè;
 - lettera b) rumore dovuto a tombini, grate di scolo, buche o manto stradale dissestato;
 - lettera c) accensione motori di autobus o pullman in deposito negli stabilimenti;
 - lettera d) posizione fermate o capolinea;
 - lettera e) stridio o cigolio di convogli ferroviari o tram;
 - lettera f) diffusione sonora con megafoni per avvisi di servizio o per gli utenti nelle stazioni o scali ferroviari;
 - lettera g) rumore dei trasformatori delle sottostazioni elettriche delle ferrovie o simili;
 - lettera h) dispositivi acustici dei passaggi a livello.

Art. 30 - Infrastrutture di trasporto stradale

1. La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto stradale è quella disposta dal D.P.R. n-142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447.
2. Il Comune, tenendo conto della classificazione delle strade, recepisce i valori limite di immissione previsti dal D.P.R. 142/04 per le strade di tipo "A", "B", "C", e "D" e assegna, nei casi di competenza, i valori limite di immissione per le strade di tipo "E" ed "F", integrando quanto già predisposto con l'adozione del Piano di Classificazione Acustica (cfr. Appendice).
3. I valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di cui al comma 2 vengono riportati in Appendice.

4. Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera f) della L.447/95 e dell'articolo 5 comma 5 lettera a) della L.R. 52/00, per ciò che concerne la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai singoli veicoli, nonché lo stato manutentivo e la condizione dei veicoli stessi, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.lgs. n.285 del 30/04/92 "Nuovo Codice della Strada".

Capo 5: Particolari sorgenti rumorose

Art. 31 - Campo di applicazione

1. In questo Capo vengono regolamentate le seguenti sorgenti sonore o attività che comportano l'impiego di impianti rumorosi:
 - lettera a) attività sportive di discipline olimpiche, autodromi e piste motoristiche di prova e per attività sportive;
 - lettera b) aviosuperfici e voli di emergenza
 - lettera c) dispositivi di allarme o antifurto;
 - lettera d) campane e simili;
 - lettera e) attività svolte all'aperto;
 - lettera f) attività svolte nelle abitazioni.

Art. 32 - Attività sportive di discipline olimpiche, autodromi e piste motoristiche

1. Le attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, gli autodromi e le piste motoristiche di prova e per attività sportive devono rispettare quanto disposto dal D.P.R. n.304 del 03/04/01 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n.447", così come modificato dall'articolo 25 comma 11-quater della Legge n.98 del 09/08/13 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

Art. 33 - Aviosuperfici e voli di emergenza

1. Le aviosuperfici devono rispettare quanto disposto dal D.M.A. Del 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", così come modificato dall'articolo 25 comma 11-quater della Legge n.98 del 09/08/13 "Conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".
2. I voli di emergenza e relativi decolli e atterraggi fuori dagli aeroporti, eliporti e aviosuperfici, si intendono sempre autorizzati anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, senza alcun tipo di prescrizione di orari, livelli sonori, etc.

Art. 34 - Dispositivi di allarme e antifurto

1. I dispositivi acustici di allarme o antifurto devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi la durata di quindici minuti primi, ai sensi del punto 8 dell'Allegato B del D.P.C.M. 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

Art. 35 - Campane e simili

1. Le campane, megafoni o impianti elettroacustici utilizzati per segnalazione oraria o per fini non legati alle attività di culto devono rispettare i valori limite di cui all'articolo 7, ad esclusione dei valori limite differenziali di immissione.
2. Le campane, megafoni o impianti elettroacustici utilizzati per fini legati alle attività di culto non sono soggetti a specifici valori limite. La risoluzione delle problematiche di disturbo deve essere ricercata con accordi tra le parti interessate.

Art. 36 - Attività all'aperto

1. Le attività all'aperto, quali traslochi, carico-scarico merci, rifornimenti con mezzi pesanti, camion-frigo in sosta a motore acceso, modellismo con apparecchi a motore a scoppio, svolte su suolo pubblico non devono recare in alcun modo molestie o disturbo.

2. I gestori di locali pubblici o esercizi commerciali o autolavaggi sono tenuti ad attivare procedure affinché eventuali schiamazzi non avvengano nelle vicinanze dei locali o aree in gestione.

Art. 37 - Attività svolte nelle abitazioni

1. La regolamentazione delle attività svolte a fini privati nelle abitazioni, quali ad esempio l'uso di apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, nonché di apparecchi radiofonici e televisivi, strumenti musicali ed eventuali impianti elettroacustici annessi, l'uso di elettrodomestici, quali ad esempio lavastoviglie e lavatrici, è demandata alle disposizioni stabilite nel Regolamento di Polizia Urbana e nei regolamenti di condominio.

TITOLO III: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Capo 1: Piano di Classificazione Acustica

Art. 38 - Piano di Classificazione Acustica

1. Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale viene predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 6 della L.447/95 e s.m.i e dell'articolo 6 della L.R. 52/00, secondo i criteri definiti nella D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/07 "L.R. n. 52/00, art. 3 comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio".
2. Il Piano di Classificazione Acustica suddivide il territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista della classe acustica. Le classi acustiche vengono riportate in Appendice.
3. Il Piano di Classificazione Acustica definisce inoltre le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto e le aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto.
4. Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica di cui al comma 2, sono definiti i valori limite di emissione, i valori assoluti di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, riportati in Appendice.
5. Il Piano di Classificazione Acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 39 - Modifiche del Piano

1. Si definisce "modifica" del Piano di Classificazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'articolo 40 comma 2 indipendente da strumenti urbanistici o da piani e programmi di cui all'articolo 43 comma 3.
2. Le modifiche del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.
3. Le modifiche del Piano di Classificazione Acustica vengono adottate, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalla modifica, con la procedura di cui all'articolo 7 della L.R. 52/00.

Art. 40 - Verifica di Compatibilità

1. La Verifica di Compatibilità costituisce la documentazione necessaria a verificare che gli strumenti urbanistici o i piani e i programmi, di cui al successivo comma 3, rispettino quanto stabilito nel Piano di Classificazione Acustica.
2. La Verifica di Compatibilità è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel rispetto dei criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01.
3. Gli strumenti urbanistici e i piani e i programmi di cui al comma 1, di cui all'articolo 39 comma 1 e di cui all'articolo 41 comma 1, sono i seguenti:
 - lettera a) revisioni o varianti di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.);
 - lettera b) programmi urbanistici e loro varianti per l'attuazione delle previsioni di P.R.G.C.;

lettera c) strumenti urbanistici esecutivi e loro varianti per l'attuazione delle previsioni di P.R.G.C.;

lettera d) piani e programmi soggetti a verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 20 della L.R. n.40 del 14/12/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".

4. La Verifica di Compatibilità viene predisposta nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici o dei piani e programmi di cui al comma 3.
5. La Verifica di Compatibilità nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione di cui al comma 3 lettere b) e c) è sottoposta a revisione in caso di attuazioni parziali non conformi a quanto originariamente previsto.
6. La Verifica di Compatibilità è predisposta dal soggetto proponente gli strumenti urbanistici o i piani e i programmi di cui al comma 3.
7. La Verifica di Compatibilità può prevedere prescrizioni normative e indicazioni puntuali atte a evitare l'insorgenza di situazioni acusticamente critiche.
8. Il Comune si riserva la possibilità di richiedere, ad integrazione della Verifica di Compatibilità, l'esecuzione di una campagna di rilievi fonometrici per la caratterizzazione acustica della porzione di territorio in esame. Qualora la Verifica di Compatibilità sia in carico al Comune, il Comune stesso avrà facoltà di effettuare tale integrazione.
9. In caso la Verifica di Compatibilità evidenzi una difformità con quanto stabilito nel Piano di Classificazione Acustica, occorre integrare la documentazione con una proposta di revisione del Piano stesso, secondo quanto previsto all'articolo 44, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.

Art. 41 - Revisioni del Piano

1. Si definisce "revisione" del Piano di Classificazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'articolo 41 comma 2 conseguente a strumenti urbanistici o a piani e programmi di cui all'articolo 43 comma 3.
2. Nei casi di cui all'articolo 43 comma 9 è necessario predisporre la revisione del Piano di Classificazione Acustica, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.
3. Le revisioni dl Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5dB.
4. Le revisioni del Piano di Classificazione Acustica vengono adottate, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalla modifica, con la procedura di cui all'articolo 7 della L.R. 52/00

Capo 2: Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni

Art. 42 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

1. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della L.R. 52/00, per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.
2. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 -art.3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico". Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e del Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
3. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è necessaria ai fini del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze o provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle attività indicate nel paragrafo 3 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04 e riportate in Appendice.

4. Ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 4 del D.P.R. n.227 del 19/10/11 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122", recepito quanto indicato nella nota della Regione Piemonte prot. n.4989/DB10.13 del 29/03/13, vale quanto riportato di seguito:
 - lettera a) sono escluse dall'obbligo di presentare la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico le attività a bassa rumorosità elencate in Appendice, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
 - lettera b) le attività non comprese in quelle indicate nella lettera precedente devono predisporre la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.
5. Qualora la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico attesti il rispetto dei limiti di legge, il titolare dell'attività potrà avvalersi della facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il modello riportato in Allegato. In tal caso il titolare dell'attività dovrà dichiarare di essere in possesso della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, predisposta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, nella quale viene previsto il rispetto dei limiti di legge.
6. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 3.
7. In riferimento al punto 11 del paragrafo 4 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, si sottolinea che l'adozione di presidi di mitigazione, modalità operative e provvedimenti tecnici atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine del rispetto dei limiti previsti, devono essere subordinati ad uno studio accurato della disposizione delle sorgenti rumorose, locali, macchine e impianti.
8. In riferimento alla definizione di ricettore di cui al paragrafo 2 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, quanto indicato al comma 5 deve essere valutato anche per l'impatto in aree territoriali edificabili già individuate dal P.G.R.C. alla data di presentazione della documentazione. L'attuazione degli interventi eventualmente previsti può essere posticipata al momento dell'effettiva occupazione di tali aree.
9. Ai sensi del paragrafo 6 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, ossia nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, il Comune può rilasciare provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività.
10. Quanto previsto in questo articolo deve tener conto delle condizioni di vincolo delle emissioni sonore di cui all'articolo 66.

Art. 43 - Valutazione di Clima Acustico

1. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della L.R. 52/00, per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.
2. La Valutazione di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico". Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
3. La Valutazione di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi

immobili di cui alle tipologie indicate nel paragrafo 3 della D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05 e riportate in Appendice, tenuto conto di quanto disposto nel comma 4.

4. Ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 8 comma 3-bis della L.447/95, recepito quanto indicato nella nota della Regione Piemonte prot. n.4989/DB10.13 del 29/03/13, per gli edifici adibiti a civile abitazione la Valutazione di Clima Acustico è sostituita dalla autocertificazione, secondo il modello riportato in Allegato, di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale che attesti la compatibilità acustica dell'edificio secondo quanto indicato al successivo comma 5.
5. La compatibilità acustica di cui al comma precedente deve verificare che siano rispettati i limiti di legge previsti all'articolo 7, se applicabili, e i requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97, ovverosia i requisiti acustici per gli impianti tecnologici (cfr. Titolo II Capo 2) e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti (cfr. Appendice).
6. Qualora non sia possibile garantire la compatibilità acustica di cui ai commi 4 e 5 deve essere predisposta la Valutazione di Clima Acustico di cui al comma 2.
7. La predisposizione di una Valutazione di Clima Acustico del presente Regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 3.
8. Ad integrazione di quanto previsto al punto 1 del paragrafo 5 della D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05, la Valutazione di Clima Acustico deve tener conto dell'ubicazione funzionale degli ambienti interni al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno, per qualsiasi tipologia di insediamento.
9. In caso la Valutazione di Clima Acustico evidenzi una mancata compatibilità acustica a causa del superamento dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica o dai regolamenti per le sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, il Comune, a seguito di istruttoria, rilascia provvedimento autorizzativo a condizione che:
 - lettera a) vengano individuati i soggetti responsabili del superamento;
 - lettera b) vengano individuati i soggetti cui spetta il risanamento;
 - lettera c) vengano indicate le modalità e i tempi per il risanamento, ai fini di un rispetto dei limiti di legge.
10. La Valutazione di Clima Acustico, al fine di semplificare l'iter autorizzativo, può già contenere l'individuazione dei soggetti e le modalità e i tempi indicati nel comma precedente.
11. Quanto previsto in questo articolo deve tener conto delle condizioni di vincolo delle emissioni sonore di cui all'articolo 66.

Art. 44 - Dichiarazione di Rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici

1. I nuovi edifici devono rispettare i requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97, ovverosia:
 - lettera a) i requisiti acustici per gli impianti tecnologici (cfr. Titolo II Capo 2)
 - lettera b) i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti (cfr. Appendice).
2. La Dichiarazione di Rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una documentazione che attesta il rispetto, in opera, dei requisiti acustici degli edifici di cui al comma 1.
3. La Dichiarazione di Rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria per edifici adibiti a:
 - lettera a) residenza o assimilabili;
 - lettera b) ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - lettera c) attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.
4. La Dichiarazione di Rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il modello riportato in Allegato, sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al costruttore e al direttore dei lavori, redatta sulla base di collaudo acustico in opera.

Art. 45 - Modalità di presentazione della documentazione

1. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e la Valutazione di Clima Acustico devono essere presentate, a seconda del procedimento, tramite SUAP/MUDE se presentate nell'ambito di richieste che passano per questi canali. Alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
2. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e la Valutazione del Clima Acustico costituiscono parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R. 56/77 e rispettive varianti o modifiche.
3. La Dichiarazione di Rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n.380 del 06/06/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 25 dello stesso D.P.R.

Art. 46 - Verifica della documentazione

1. Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto di organi di controllo competenti, la documentazione presentata anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione. Il Comune si riserva inoltre di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
2. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.
3. Il Comune con il supporto degli organi di controllo competenti, su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività fissando un termine per la regolarizzazione ed eventualmente procede alla revoca del certificato di agibilità.

Art. 47 - Mancata presentazione della documentazione

1. La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 48 comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale, o del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure causa di osservazioni nell'ambito delle procedure per le Denunce di Inizio Attività o alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
2. La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 48 comma 2 interrompe l'iter di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R. 56/77 e rispettive varianti o modifiche.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 48 comma 3 è causa di diniego del certificato di agibilità.

TITOLO IV: RISANAMENTO

Capo 1: Aspetti generali

Art. 48 - I Piani di Risanamento Acustico

1. In questo Titolo vengono definite, ai sensi della L.447/95 e L.R. 52/00, le disposizioni finalizzate al contenimento e all'abbattimento dell'inquinamento acustico sul territorio comunale.
2. Quanto previsto dal comma 1 viene realizzato attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici Piani di Risanamento Acustico.
3. I Piani di Risanamento Acustico di cui al comma 2 sono:
 - lettera a) Piani di Risanamento Acustico delle imprese;
 - lettera b) Piani Comunali di Risanamento Acustico;
 - lettera c) Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.
4. Il Comune, per quanto di competenza, coordina le attività di risanamento acustico previste dai Piani di cui al comma 3.
5. Vengono escluse dal presente Titolo le attività di risanamento di competenza provinciale, regionale o statale.

Capo 2: Aspetti generali

Sezione I – Aspetti generali

Art. 49 - Piani di Risanamento Acustico delle imprese

1. I Piani di Risanamento Acustico delle imprese vengono predisposti a seguito di:
 - lettera a) prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica;
 - lettera b) attività di controllo.

Sezione II – Risanamento a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica

Art. 50 - Campo di applicazione

1. In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 52/00, il risanamento a carico dei titolari di imprese produttive sia di beni che di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica.

Art. 51 - Verifica delle emissioni e Piano di Risanamento

1. I soggetti di cui all'articolo 53, entro 6 mesi della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte (B.U.R.P.) dell'avviso di adozione del Piano di Classificazione Acustica, verificano il rispetto del valore limite di emissione nella classe acustica di appartenenza e, nei casi applicabili, il livello differenziale di immissione, e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano apposito Piano di Risanamento Acustico.
2. Quanto previsto al comma 1 si applica anche nel caso di modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica, qualora l'impresa sia collocata nelle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.
3. Qualora il rispetto del limite di emissione non garantisca il rispetto del limite assoluto di immissione e dei valori di attenzione, il Comune può richiedere una integrazione del Piano di Risanamento Acustico di cui al comma 1, secondo quanto previsto al Titolo IV Capo 3 Sezione III

Art. 52 - Contenuti ed oneri del Piano

1. I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'articolo 54 comma 1 corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 della L.R. 52/00.
2. Gli oneri per il risanamento di cui all'articolo 54 comma 1 sono a carico del titolare dell'impresa che predispone il Piano di Risanamento Acustico.

Art. 53 - Modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento

1. Le imprese produttive sia di beni sia di servizi non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Città Metropolitana, di cui all'articolo 75 comma 2, trasmettono il Piano di Risanamento Acustico al Comune, che lo approva secondo le modalità previste dall'articolo 14 della L.R. 52/00.
2. Le imprese produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Città Metropolitana, trasmettono il Piano di Risanamento Acustico alla Città Metropolitana e per conoscenza al Comune. La Città Metropolitana gestisce il Piano di Risanamento Acustico secondo le modalità previste dall'articolo 14 della L.R. 52/00
3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 della L.R. 52/00, qualora il Comune non si esprima sul Piano di Risanamento Acustico entro centottanta giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il Piano di Risanamento Acustico sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi quindici giorni, gli stessi soggetti comunicano al Comune sede dell'attività l'inizio dei lavori.

Art. 54 - Verifiche

1. Il Comune, nei casi di competenza, può verificare, quando ritenuto necessario, la realizzazione degli interventi previsti dai piani approvati.

Sezione III – Risanamento a seguito di attività di controllo

Art. 55 - Campo di applicazione

1. In questa sezione viene regolamentato il risanamento a carico dei titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, di competenza comunale, a seguito di attività di controllo dei valori limite di emissione, assoluti di immissione e differenziali di immissione o dei valori di attenzione.

Art. 56 - Piano di Risanamento

1. Le imprese di cui all'articolo 58 che non rispettano i valori limite di emissione o differenziali di immissione in seguito ad attività di controllo devono presentare apposito Piano di Risanamento Acustico.
2. Nel caso in cui la rumorosità prodotta da imprese di cui all'articolo 58 concorra al superamento dei valori limite assoluti di immissione o dei valori di attenzione si procede come indicato al Titolo IV Capo 3 Sezione III.
3. Qualora venga effettuata attività di controllo successiva all'attuazione di un Piano di Risanamento Acustico, i titolari di cui all'articolo 58, fatto salvo il comma 2, sono tenuti ad integrare tale Piano relativamente al parametro oggetto di verifica.

Art. 57 - Contenuti e oneri del Piano

1. I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'articolo 59 comma 1 corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 della L.R. 52/00.
2. Qualora ritenuto necessario da parte dei titolari delle imprese, il Piano di cui all'articolo 59 comma 1 può contenere anche interventi di mitigazione per il rispetto del valore limite di emissione o differenziale di immissione, a seconda di quanto non oggetto di risanamento. Tale integrazione può consentire una riduzione dei costi e una ottimizzazione delle azioni di risanamento eventualmente rese necessarie da una successiva attività di controllo.
3. Gli oneri per il risanamento di cui all'articolo 59 comma 1 sono a carico del titolare dell'impresa che predispone il Piano di Risanamento Acustico.

Art. 58 - Modalità di presentazione e approvazione del Piano

1. Le modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento Acustico sono quelle previste nell'articolo 56.

Capo 3: Piani Comunali di Risanamento Acustico

Sezione I – Aspetti generali

Art. 59 - Piani Comunali di Risanamento Acustico

1. In questo capo vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 7 della L.447/95 e dell'articolo 13 della L.R. 52/00, i Piano Comunali di Risanamento Acustico.
2. I piani di cui al comma 1 vengono predisposti:
 - lettera a) in caso di accostamento critico, ovvero sia qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, non sia stato possibile rispettare il divieto di contatto di aree contigue con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB;
 - lettera b) in caso di superamento dei valori di attenzione.
3. I piani di cui al comma 1 vengono inoltre predisposti al fine di perseguire i valori di qualità.
4. I piani di cui al comma 1 vengono predisposti secondo i metodi, le tempistiche e i criteri generali definiti nell'articolo 7 della L.447/95 e nell'articolo 13 della L.R. 52/00 e secondo quanto indicato nelle successive Sezione II e Sezione III

Sezione II – Casi di accostamento critico

Art. 60 - Campo di applicazione

1. In questa sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 7 della L. 447/95 e dell'articolo 13 della L.R. 52/00, il risanamento previsto in caso di accostamento critico. Nonostante i limiti delle Classi V e VI nel periodo notturno differiscano per più di 5 dB, l'accostamento di tali classi non è comunque da considerarsi critico.

Art. 61 - Risanamento degli accostamenti critici

1. Il Comune effettua il risanamento degli accostamenti critici presenti sul territorio. In via prioritaria tale risanamento viene attuato nei siti in cui vi è la presenza di ricettori e di attività potenzialmente rumorose.
2. Il risanamento di cui al comma 1 si attua attraverso le seguenti azioni:
 - lettera a) verifica e rispetto dei valori di attenzione nell'accostamento critico;
 - lettera b) vincolo delle emissioni sonore nell'accostamento critico.

Art. 62 - Verifica e rispetto dei valori di attenzione

1. Il Comune verifica, eventualmente attraverso rilevazioni fonometriche, il rispetto dei valori di attenzione nelle classi acustiche coinvolte nell'accostamento.
2. Il rispetto dei valori di attenzione in accostamento critico, qualora superati, viene raggiunto attraverso le seguenti azioni:
 - lettera a) richiesta alle imprese responsabili del superamento di verificare l'attuale livello di emissione e, nei casi applicabili, il livello differenziale di immissione, e di comunicare gli esiti;
 - lettera b) in caso la verifica di cui alla lettera a) evidenzi un superamento, il Comune richiede la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico secondo quanto previsto dall'articolo 59 comma 1;
 - lettera c) in caso le imprese rispettino il valore limite di emissione e, nei casi applicabili, il livello differenziale di immissione o nei casi in cui il risanamento di cui alla lettera b) non fosse risolutivo, il Comune predispone, in collaborazione con le imprese responsabili del superamento e, nei casi di competenza, con la Città Metropolitana, un Piano di Risanamento Acustico.

3. In caso di rispetto dei valori di attenzione si procede con il vincolo delle emissioni sonore e, qualora possibile, all'eliminazione degli accostamenti critici secondo quanto previsto all'articolo 66.

Art. 63 - Vincolo delle emissioni sonore ed eliminazione degli accostamenti critici

1. A seguito di quanto previsto all'articolo 66 comma 3 si procede vincolando le aree in accostamento critico al rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione acustica vigente. Il Comune informa le imprese interessate dalle aree vincolate.
2. Ai sensi del comma 1, le imprese esistenti al momento del vincolo e quelle di nuovo insediamento dovranno garantire il rispetto dei valori limite previsti nella classi acustiche il accostamento, anche in sede di valutazione di impatto acustico.
3. Eventuali superamenti dei valori di attenzione in accostamento critico successivi alla data del vincolo verranno gestiti come riportato nella Sezione successiva.
4. Il Comune, qualora possibile, completa il risanamento degli accostamenti critici eliminando, attraverso modifiche o revisioni del Piano di Classificazione Acustica, il contatto in aree contigue con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.

Sezione III – Superamento dei valori di attenzione

Art. 64 - Campo di applicazione

1. In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 7 della L.447/95, dell'articolo 13 della L.R. 52/00 e dell'articolo 6 del D.P.C.M. 14/11/97, il risanamento previsto in seguito al superamento dei valori di attenzione.

Art. 65 - Verifica dei valori di attenzione

1. Il superamento dei valori di attenzione viene verificato attraverso l'attività di controllo oppure attraverso specifiche campagne di monitoraggio.

Art. 66 - Risanamento

1. In caso di superamento dei valori di attenzione il Comune predispone il risanamento dell'area in esame attraverso un Piano di Risanamento Acustico.
2. Il risanamento di cui al comma 1, in aree in cui non siano presenti accostamenti critici o in aree con accostamenti critici vincolati ai sensi dell'articolo 63, viene raggiunto attraverso le seguenti azioni:
 - lettera a) richiesta alle imprese responsabili del superamento di verificare il loro attuale livello di emissione e, nei casi applicabili, il livello differenziale di immissione, e di comunicare gli esiti;
 - lettera b) in caso la verifica di cui alla lettera a) evidenzi un superamento, il Comune richiede la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico secondo quanto previsto dall'articolo 59 comma 1;
 - lettera c) in caso le imprese rispettino il valore limite di emissione e, nei casi applicabili, il livello differenziale di immissione o nei casi in cui il risanamento di cui alla lettera b) non fosse risolutivo, il Comune predispone, in collaborazione con le imprese responsabili del superamento e, nei casi di competenza, con la Città Metropolitana, un Piano di Risanamento Acustico.
3. Il risanamento di cui al comma 1, in aree in cui siano presenti accostamenti critici, viene raggiunto attraverso l'iter previsto alla Sezione II

Capo 4: Piano degli Interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

Sezione I – Aspetti generali

Art. 67 - Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore

1. In questo Capo viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L.447/95 e del D.M.A. 29/11/00 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto.
2. Ai fini del comma 1, i servizi pubblici di trasporto e le relative infrastrutture vengono distinti in:
 - a) servizi e infrastrutture di competenza comunale;
 - b) servizi e infrastrutture di competenza non comunale.

Sezione II – Servizi e infrastrutture di competenza comunale

Art. 68 - Campo di applicazione

1. In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L. 447/95 e del D.M.A. 29/11/00, il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto gestite dal Comune.
2. Il Comune, nei modi e nei tempi previsti dal D.M.A. 29/11/00, provvede alla predisposizione del Piano di Risanamento (Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore) delle infrastrutture di trasporto in gestione.
3. Il Comune provvede inoltre, per le infrastrutture di competenza, all'individuazione degli assi stradali principali, nonché alla predisposizione delle mappe acustiche e dei piani di azione secondo le definizioni, i modi e i tempi indicati dal D.Lgs. n. 194/05 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" e successivi decreti attuativi.

Art. 69 - Oneri connessi al risanamento

1. Il Comune, al fine di predisporre il Piano di Risanamento delle infrastrutture di propria competenza, stanZIA la quota prevista dal comma 5 dell'articolo 10 della L. 447/95 e s.m.i.

Sezione III – Servizi e infrastrutture di competenza non comunale

Art. 70 - Campo di applicazione

1. In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L. 447/95 e del D.M.A. 29/11/00, il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto gestite da società o enti diversi dal Comune.

Art. 71 - Recepimento, verifica e approvazione dei Piani

1. Il Comune, recepisce, verifica, e approva, per la parte di propria competenza territoriale, i Piani di Risanamento di cui all'articolo 73.

TITOLO V: CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Capo 1: Controlli

Art. 72 - Funzioni e competenze

1. Ai sensi dell'articolo 6 lettere d), f) e g) e dell'articolo 14 comma 2 della L.447/95 e

dell'articolo 5 comma 1 della L.R. 52/00 il Comune, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

lettera a) della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio dei titoli edilizi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

lettera b) delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.lgs. 258/92 e s.m.i.;

lettera c) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

lettera d) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6 della L. 447/95, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;

lettera e) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della L.447/95;

lettera f) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della L 447/95.

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera b) della L.R.52/00, la Città Metropolitana provvede a esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più Comuni, oppure i cui effetti sonori si propagano nei territori di più Comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, nonché di quelle delle imprese sia di beni che di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della Città Metropolitana di cui al comma 3.
2. Per imprese sia di beni che di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della Città Metropolitana di cui al comma 2 si intendono le imprese soggette a un qualsiasi provvedimento provinciale in campo ambientale ed energetico.
3. Il Comune, al fine di svolgere le attività di controllo, può avvalersi della Polizia Municipale e dell'ARPA Piemonte o di altri organi di controllo, stabilendo, eventualmente, specifici protocolli di intesa.

Art. 73 - Segnalazioni o esposti

1. Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico verranno gestite secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.
2. Gli uffici competenti per la gestione delle segnalazioni e degli esposti relativi all'inquinamento acustico sono individuati in quello dell'Ufficio Ambiente e della Polizia Municipale.
3. Per le attività di cui all'articolo 75 commi 2 e 3, il Comune provvede ad interessare gli uffici preposti della Città Metropolitana affinché venga avviato l'iter per le attività di controllo di competenza.

Art. 74 - Esclusioni

1. I controlli per il rispetto dei valori di emissione di cui all'articolo 7 comma 3, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 30 comma 4 e all'articolo 75 comma 1 lettera b), non sono oggetto del presente regolamento.

Capo 2: Provvedimenti restrittivi

Art. 75 - Provvedimenti restrittivi

1. Il Comune, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi.
2. Qualora sia ritenuto opportuno il Comune può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o

inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente Regolamento o dai Piani di Risanamento o da altri provvedimenti comunali.

3. Ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Capo 3: Sanzioni

Art. 76 - Sanzioni

1. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L. 689/81.
2. Il mancato rispetto dei limiti di emissione o di immissione assoluta o differenziale di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.
3. Il mancato rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della L.447/95 e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalla Regione, dalla Città Metropolitana e dal presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel comma 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.
4. Ad esclusione del superamento dei valori limite stabiliti dalla L.447/95, normato ai sensi dei commi precedenti, il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento da parte di un privato cittadino è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 500 ai sensi dell'articolo 16 della L.3/03, in quanto non è da intendersi come violazione di una disposizione dettata in attuazione della L.447/95.
5. È fatto salvo quanto previsto agli articoli 650 e 659 del Codice Penale.

Art. 77 - Esclusioni

1. Le sanzioni di cui all'articolo 79 non si applicano nei seguenti casi:
 - a) superamento del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti di cui all'articolo 8;
 - b) superamento dei limiti del D.P.C.M. 05/12/97 per gli impianti tecnologici, nei casi di cui all'articolo 11 comma 4;
 - c) durante il periodo di risanamento stabilito nei Piani di Risanamento Acustico delle imprese di cui al Capo 2 del Titolo IV.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 79 - Abrogazioni e validità

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme contenute in regolamenti, atti e provvedimenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.
3. L'Appendice e gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Art. 80 - Modifica e revisione

1. Quanto disposto dal presente regolamento può essere modificato o revisionato dal Consiglio Comunale.
2. Quanto disposto dall'Appendice e dagli Allegati al presente Regolamento può essere modificato o revisionato con atto dirigenziale.
3. Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione le norme di legge vigenti.

APPENDICE

1 Aspetti generali

Per quanto non espressamente indicato in Appendice, vale comunque quanto riportato nella L.447/95 e nei relativi decreti attuativi.

Tutti i rilievi strumentali devono essere eseguiti conformemente a quanto specificato nel D.M.A. 16/03/98.

2 Classi acustiche

1. Le classi acustiche, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, vengono così definite:
 - a) CLASSE I – Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.
 - b) CLASSE II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
 - c) CLASSE III – Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
 - d) CLASSE IV – Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
 - e) CLASSE V – Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.
 - f) CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

3 Valori limite di emissione

I valori limite di emissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

| Classe | Tipologia area | Periodo diurno (06-22) [dB(A)] | Periodo notturno (22-06) [dB(A)] |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| I | Particolarmente protetta | 45 | 35 |
| II | Prevalentemente residenziale | 50 | 40 |
| III | Tipo misto | 55 | 45 |
| IV | Intensa attività umana | 60 | 50 |
| V | Prevalentemente industriale | 65 | 55 |
| VI | Esclusivamente industriale | 65 | 65 |

4 Valori limite assoluti di immissione

I valori limite assoluti di immissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

| Classe | Tipologia area | Periodo diurno (06-22) [dB(A)] | Periodo notturno (22-06) [dB(A)] |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| I | Particolarmente protetta | 50 | 40 |
| II | Prevalentemente residenziale | 55 | 45 |
| III | Tipo misto | 60 | 50 |
| IV | Intensa attività umana | 65 | 55 |
| V | Prevalentemente industriale | 70 | 60 |
| VI | Esclusivamente industriale | 70 | 70 |

5 Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissione e i relativi casi di applicabilità sono riportati nella tabella seguente:

| Periodo di riferimento | Condizioni di misura | Valore minimo di rumore ambientale* | Valore limite |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| Periodo diurno (6 – 22) | Finestre aperte | 50 dB(A) | 5 dB(A) |
| | Finestre chiuse | 35 dB(A) | |
| Periodo notturno (22 – 6) | Finestre aperte | 40 dB(A) | 3 dB(A) |
| | Finestre chiuse | 25 dB(A) | |

* Al di sotto di tali valori ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile

Il criterio differenziale è applicabile anche qualora sia riscontrabile solo una delle condizioni di cui sopra.

Nel casi di cui all'articolo 8, è possibile considerare come unica sorgente disturbante l'insieme delle sorgenti causa di disturbo. Il livello di rumore ambientale coincide quindi con il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dall'insieme delle specifiche sorgenti

disturbanti mentre il livello del rumore residuo coincide con il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude l'insieme delle sorgenti disturbanti.

6 Valori di attenzione

I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (T_L) sono:

- se riferiti ad un'ora, i valori assoluti di immissione, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- se relativi ai tempi di riferimento coincidono con i valori assoluti di immissione.

Il tempo a lungo termine (T_L) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il tempo T_L , multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

7 Valori di qualità

I valori di qualità sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

| Classe | Tipologia area | Periodo diurno (06-22) [dB(A)] | Periodo notturno (22-06) [dB(A)] |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| I | Particolarmente protetta | 47 | 37 |
| II | Prevalentemente residenziale | 52 | 42 |
| III | Tipo misto | 57 | 47 |
| IV | Intensa attività umana | 62 | 52 |
| V | Prevalentemente industriale | 67 | 57 |
| VI | Esclusivamente industriale | 70 | 70 |

8 Requisiti acustici degli impianti tecnologici

Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite per gli impianti tecnologici sono i seguenti:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Servizi a funzionamento discontinuo | 35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow |
| Servizi a funzionamento continuo | 25 dB(A) L_{Aeq} |

9 Requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici

Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite delle sorgenti sonore interne sono i seguenti:

| Categorie di edificio | L_{Asmax} | L_{Aeq} |
|--|-------------|-----------|
| Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili | 35 | 25 |

| Categorie di edificio | L_{Asmax} | L_{Aeq} |
|--|-------------|-----------|
| Edifici adibiti a residenza o assimilabili; Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili | 35 | 35 |
| Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili | 35 | 25 |
| Edifici adibiti ad uffici e assimilabili; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili | 35 | 35 |

10 Requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti

Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite per i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti sono i seguenti:

| Categorie di edificio | R'_w (*) | $D_{2m,nT,w}$ | $L'_{n,w}$ |
|--|------------|---------------|------------|
| Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili | 55 | 45 | 58 |
| Edifici adibiti a residenza o assimilabili; Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili | 50 | 40 | 63 |
| Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili | 50 | 48 | 58 |
| Edifici adibiti ad uffici e assimilabili; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili | 50 | 42 | 55 |

(*) Valori di R'_w riferiti a elementi di separazioni tra due distinte unità immobiliari

Per la definizione dei parametri R'_w , $D_{2m,nT,w}$ e $L'_{n,w}$ e delle relative tecniche di misura si rimanda al decreto succitato.

11 Valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale

Ai sensi del D.P.R.142/04, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale esistenti sono i seguenti:

| Tipo di strada (secondo Codice della | Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR | Ampiezza fascia di pertinenz | Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo | Altri ricettori |
|--|---|------------------------------------|---|-----------------|
|--|---|------------------------------------|---|-----------------|

| Strada) | 1980 e direttive PUT) | a [m] | Diurno [dB(A)] | Notturmo [dB(A)] | Diurno [dB(A)] | Notturmo [dB(A)] |
|----------------------------|--|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| A – autostrada | - | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| B – extraurbana principale | - | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| C – extraurbana secondaria | Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980) | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| | Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie) | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 50 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| D – urbana di scorrimento | Da (strade a carreggiate separate e interquartiere) | 100 | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento) | 100 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| E – urbana di quartiere | - | 30 | definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 1995 | | | |
| F – locale | - | 30 | | | | |

* per le scuole vale il solo limite diurno

Ai sensi del D.P.R.142/04, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di nuova realizzazione sono i seguenti:

| Tipo di strada (secondo Codice della Strada) | Sottotipi a fini acustici (secondo D.M.05/11/01 – Norme funz. E geom. Per la costruzione delle strade) | Ampiezza fascia di pertinenza [m] | Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo | | Altri ricettori | |
|---|---|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| | | | Diurno [dB(A)] | Notturmo [dB(A)] | Diurno [dB(A)] | Notturmo [dB(A)] |
| | | | | | | |

| Tipo di strada (secondo Codice della Strada) | Sottotipi a fini acustici (secondo D.M.05/11/01 – Norme funz. E geom. Per la costruzione delle strade) | Ampiezza fascia di pertinenza a [m] | Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo | | Altri ricettori | |
|---|---|--|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | Diurno [dB(A)] | Nottur- no [dB(A)] | Diurno [dB(A)] | Nottur- no [dB(A)] |
| A – autostrada | - | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| B – extraurbana principale | - | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| C – extraurbana secondaria | C1 | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| | C2 | 150 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| D – urbana di scorrimento | - | 100 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| E – urbana di quartiere | - | 30 | definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 1995 | | | |
| F – locale | - | 30 | | | | |

* per le scuole vale il solo limite diurno

Qualora i valori limite di cui ai punti 11.1 e 11.2, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/97, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

35 dB(A) L_{eq} notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

40 dB(A) L_{eq} notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;

45 dB(A) L_{eq} diurno per le scuole.

I valori di cui al punto 11.3 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1.5 metri dal pavimento.

12 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

Ai sensi del paragrafo 3 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, risulta obbligatorio predisporre una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico per la realizzazione, modifica o potenziamento:

di tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale (ex l. 349/1988 e successive modifiche e integrazioni) oppure regionale, provinciale o comunale (ex L.R. n. 40/1998 e successive modifiche e integrazioni);

delle opere di seguito elencate, anche se non sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi. Ai fini del presente provvedimento, con tale definizione si intendono esclusivamente i circoli privati e i pubblici esercizi aventi le caratteristiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi);
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- g) di nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n.227 del 19/10/11, sono definite a bassa rumorosità le attività elencate nell'Allegato B del decreto stesso e riportate di seguito:

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
30. Lavanderie e stirerie.

31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
32. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
34. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Liuteria.
42. Laboratori di restauro artistico.
43. Riparazione di beni di consumo.
44. Ottici.
45. Fotografi.
46. Grafici.

13 Valutazione di Clima Acustico

Ai sensi del paragrafo 3 della D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05, risulta obbligatorio predisporre una Valutazione di Clima Acustico per le seguenti tipologie di insediamento:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani qualora la quiete rappresenti elemento di base per la loro fruizione;
- e) insediamenti residenziali prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico con facoltà ai Comuni di regolare procedure e modulistica, armonizzandole nell'ambito delle proprie norme urbanistico-edilizie (regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione, eccetera).

ALLEGATO 1

Modello di istanza di autorizzazione semplificata

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA
IN DEROGA AI VALORI LIMITE DEL RUMORE AI SENSI DELLA L.447/95,
DELLA L.R.52/00 E DELLA D.G.R. N.24-4049 DEL 27/06/12.**

Le istanze di autorizzazione semplificata devono essere sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche) o dal Direttore del Cantiere.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

| | |
|--------------------------|--|
| Nome e cognome | |
| Codice fiscale | |
| Data di nascita | |
| Luogo di nascita | |
| Residente/domiciliato in | |
| Recapito telefonico | |
| In qualità di | |

**RICHIEDE AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA
AL FINE DELLO SVOLGIMENTO DELLA SEGUENTE ATTIVITÀ**

| | |
|-----------------------|--|
| Nome attività | |
| | |
| Ubicazione | |
| | |
| Data di inizio e fine | |
| | |

INCARICA

COME RESPONSABILE CHE FACCIA DA TRAMITE CON GLI ENTI E ORGANI DI CONTROLLO PREPOSTI A GESTIRE LE PROBLEMATICHE DI INQUINAMENTO ACUSTICO (COMUNE, POLIZIA LOCALE, CARABINIERI, ARPA, ECC.) E CHE SIA SEMPRE REPERIBILE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PER LE QUALI È CONCESSA L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

LA PERSONA INDICATA DI SEGUITO

(non compilare se coincidente con la persona richiedente)

| | |
|--------------------------|--|
| Nome e cognome | |
| Codice fiscale | |
| Data di nascita | |
| Luogo di nascita | |
| Residente/domiciliato in | |
| Recapito telefonico | |
| In qualità di | |

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA IL SEGUENTE MATERIALE

Cantieri

- ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
- ubicazione del cantiere, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo crono programma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
- planimetria del cantiere e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
- planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Altre attività

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- descrizione dell'attività svolta: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti di rumore;
- planimetria dell'area di svolgimento dell'attività e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Data

Luogo

IL RICHIEDENTE

ALLEGATO 2

Modello di istanza di autorizzazione ordinaria

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ORDINARIA
IN DEROGA AI VALORI LIMITE DEL RUMORE AI SENSI DELLA L.447/95,
DELLA L.R.52/00 E DELLA D.G.R. N.24-4049 DEL 27/06/12.

Le istanze di autorizzazione ordinaria devono essere sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche) o dal Direttore del Cantiere e devono comprendere anche una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'articolo 2 della L.447/95.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

| | |
|--------------------------|--|
| Nome e cognome | |
| Codice fiscale | |
| Data di nascita | |
| Luogo di nascita | |
| Residente/domiciliato in | |
| Recapito telefonico | |
| In qualità di | |

RICHIESTE AUTORIZZAZIONE ORDINARIA
AL FINE DELLO SVOLGIMENTO DELLA SEGUENTE ATTIVITÀ

| | |
|-----------------------|--|
| Nome attività | |
| | |
| Ubicazione | |
| | |
| Data di inizio e fine | |
| | |

INCARICA

COME RESPONSABILE CHE FACCIA DA TRAMITE CON GLI ENTI E ORGANI DI CONTROLLO PREPOSTI A GESTIRE LE PROBLEMATICHE DI INQUINAMENTO ACUSTICO (COMUNE, POLIZIA LOCALE, CARABINIERI, ARPA, ECC.) E CHE SIA SEMPRE REPERIBILE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PER LE QUALI È CONCESSA L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

LA PERSONA INDICATA DI SEGUITO

(non compilare se coincidente con la persona richiedente)

| | |
|--------------------------|--|
| Nome e cognome | |
| Codice fiscale | |
| Data di nascita | |
| Luogo di nascita | |
| Residente/domiciliato in | |
| Recapito telefonico | |
| In qualità di | |

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA IL SEGUENTE MATERIALE

Cantieri

- ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
- ubicazione del cantiere, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo crono programma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
- planimetria del cantiere e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.
- **Valutazione Previsionale di Impatto Acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:**

1. stima del livello di rumore previsto durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
2. valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
- planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.
- **Valutazione Previsionale di Impatto Acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:**
 1. stima del livello di rumore previsto durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
 2. valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti; tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

Altre attività

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- descrizione dell'attività svolta: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti di rumore;
- planimetria dell'area di svolgimento dell'attività e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le

sorgenti sonore ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;

- descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.
- **Valutazione Previsionale di Impatto Acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:**
 1. stima del livello di rumore previsto in corrispondenza dei ricettori più esposti;
 2. valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari in cui si devono svolgere le attività, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

Data

Luogo

IL RICHIEDENTE

ALLEGATO 3

**Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
per Valutazione Previsionale di Impatto Acustico**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
PER VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
(ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n.445/00)**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

| | |
|--------------------------|--|
| Nome e cognome | |
| Codice fiscale | |
| Data di nascita | |
| Luogo di nascita | |
| Residente/domiciliato in | |
| Recapito telefonico | |

IN QUALITÀ DI

TITOLARE **LEGALE RAPPRESENTANTE**

| | |
|---------------------------------|--|
| Nome attività | |
| Codice fiscale / Partita IVA | |
| Indirizzo | |
| Recapito telefonico | |

ai sensi dell'articolo 8 L. 447/95, degli articoli 1 e 4 del D.P.R. n.227/11, e ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n.445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n.445/00,

DICHIARA

di essere in possesso di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ai sensi dell'articolo 8 della L.447/95 redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi

dell'articolo 2 della L.447/95 nella quale viene previsto che l'attività di cui sopra rispetti i limiti stabiliti dalla L.447/95.

Data

Luogo

IL DICHIARANTE

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATO 4

Modello di autocertificazione per Valutazione di Clima Acustico

**AUTOCERTIFICAZIONE PER VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO
(ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n.445/00)**

**IL/LA SOTTOSCRITTO/A
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE**

| | |
|---|--|
| Nome e cognome | |
| Codice fiscale | |
| Data di nascita | |
| Luogo di nascita | |
| Residente/domiciliato in | |
| Recapito telefonico | |
| Iscritto all'elenco dei tecnici della Regione | |
| Con Provvedimento | |

**PROGETTISTA, PER LA PARTE ACUSTICA,
DELL'INTERVENTO DI TIPO RESIDENZIALE**

| | |
|----------------|--|
| Sito in | |
| Dati catastali | |

ai sensi dell'articolo 8 della L. 447/95, e ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n.445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n.445/00,

DICHIARA CHE

L'AREA DI INTERVENTO È UBICATA IN CLASSE ACUSTICA: _____

ED È PREVISTO IL RISPETTO DEI SEGUENTI VALORI LIMITE

(In caso il valore limite non sia applicabile riportare la dicitura "N.A.")

| VALORE LIMITE | PERIODO DI RIFERIMENTO | VALORE LIMITE (dB(A)) |
|--|------------------------|-----------------------|
| Valori limite stabiliti dal D.P.R. n.142/04 <i>(in caso di area all'interno della fascia di pertinenza di una infrastruttura stradale)</i> | Diurno | |
| | Notturmo | |
| Valori limite stabiliti dal D.P.R. n.459/98 <i>(in caso di area all'interno della fascia di pertinenza di una infrastruttura ferroviaria)</i> | Diurno | |
| | Notturmo | |
| Valori limite stabiliti dal D.P.R. n.142/04 e D.P.R. n.459/98, in relazione al D.M.A. 29/11/00 <i>(in caso di area all'interno di più fasce di pertinenza sovrapposte)</i> | Diurno | |
| | Notturmo | |
| Valori limite assoluti di immissione <i>(valutati, se l'area è all'interno di fasce di pertinenza di infrastrutture di trasporto, scorporando il contributo delle infrastrutture)</i> | Diurno | |
| | Notturmo | |
| Valori di attenzione su un'ora <i>(valutati, se l'area è all'interno di fasce di pertinenza di infrastrutture di trasporto, scorporando il contributo delle infrastrutture)</i> | Diurno | |
| | Notturmo | |
| Valori limite differenziali di immissione <i>(in caso di presenza di attività rumorose)</i> | Diurno | |
| | Notturmo | |

E INOLTRE CHE

L'intervento è progettato per rispettare i valori limite per i requisiti acustici degli impianti tecnologici e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui al D.P.C.M. 05/12/97.

Data

Luogo

IL DICHIARANTE

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATO 5

**Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per
Dichiarazione di Rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
PER DICHIARAZIONE DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
(ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n.445/00)**

**IL/LA SOTTOSCRITTO/A
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE**

| | |
|---|--|
| Nome e cognome | |
| Codice fiscale | |
| Data di nascita | |
| Luogo di nascita | |
| Residente/domiciliato in | |
| Recapito telefonico | |
| Iscritto all'elenco dei tecnici della Regione | |
| Con Provvedimento | |

**CONGIUNTAMENTE
AL/ALLA SOTTOSCRITTO/A
COSTRUTTORE**

| | |
|--------------------------|--|
| Nome e cognome | |
| Codice fiscale | |
| Data di nascita | |
| Luogo di nascita | |
| Residente/domiciliato in | |
| Recapito telefonico | |

**E CONGIUNTAMENTE
AL/ALLA SOTTOSCRITTO/A**

DIRETTORE DEI LAVORI

| | |
|--------------------------|--|
| Nome e cognome | |
| Codice fiscale | |
| Data di nascita | |
| Luogo di nascita | |
| Residente/domiciliato in | |
| Recapito telefonico | |

RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO

| | |
|----------------|--|
| Sito in | |
| Dati catastali | |

ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Acustico del Comune di Rivalta di Torino, e ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n.445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n.445/00,

**DICHIARA,
SULLA BASE DI COLLAUDO ACUSTICO,
CHE SONO RISPETTATI
I VALORI LIMITE PER I REQUISITI ACUSTICI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
E I REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E DEI LORO COMPONENTI
DI CUI AL D.P.C.M. 05/12/97.**

Data

Luogo

| Tecnico Acustico | Costruttore | Direttore Lavori |
|------------------|-------------|------------------|
| | | |

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATO 6:

Elenco siti per spettacoli e manifestazioni

Elenco dei siti individuati secondo i criteri della D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/01 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio", cui fare riferimento per il rilascio delle autorizzazioni in deroga.

1. Monastero
2. Piazza Gerbidi
3. Piazza Filippa
4. Via Torino – Centro Commerciale
5. Campo sportivo Gerbole
6. Piazza Martiri
7. Piazza della Pace
8. Giardino del Castello
9. Ala